

NOVITÀ E SCENARI EVOLUTIVI
della disciplina contabile degli enti locali

Dott.ssa Paola Mariani

***LA NUOVA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025***

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

L'art 1 comma 784 prevede che

...ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni **partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione**

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

L'art 1 comma 784 prevede altresì che

Sono esclusi gli enti in dissesto o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 91

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Con riferimento agli enti locali in dissesto **sono esclusi anche** quelli per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, alla data del 1° gennaio 2025

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 785 prevede che

A decorrere dall'anno 2025, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 789 prevede che

Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni **iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo,** con una dotazione pari al contributo annuale della finanza pubblica di cui ai commi dal 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. **Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali e con legge regionale per le regioni**

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 790 prevede che

Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione.

Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 792 prevede che

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, **è verificato il rispetto a livello di comparto** degli enti territoriali **dell'equilibrio e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica**

Nel caso di mancato rispetto del saldo e dell'accantonamento sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio o non hanno accantonato il fondo

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 792 prevede che

Per tali enti è determinato l'incremento del fondo che nei successivi 30 giorni dovranno iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione **pari alla sommatoria in valore assoluto:**

- del saldo registrato nell'esercizio precedente se negativo
- del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 793 prevede che

Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento

La sanzione non si applica agli enti per i quali sono stati sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025

LA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024

Il comma 794 prevede che

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, **gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e del bilancio di previsione 2026-2028**

U	IV	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	U.1.10.01.05.000	29-ago-18	nuovo inserimento
U	V	Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	U.1.10.01.05.001	29-ago-18	nuovo inserimento
U	V	Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati	U.1.10.01.05.002	29-ago-18	nuovo inserimento
U	IV	Fondo di garanzia debiti commerciali	U.1.10.01.06.000	12-ott-21	nuovo inserimento
U	V	Fondo di garanzia debiti commerciali	U.1.10.01.06.001	12-ott-21	nuovo inserimento
U	IV	Fondo obiettivi di finanza pubblica	U.1.10.01.07.000	XX-gen-25	nuovo inserimento
U	V	Fondo obiettivi di finanza pubblica	U.1.10.01.07.001	XX-gen-25	nuovo inserimento
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000		
U	V	Fondo ammortamento titoli	U.1.10.01.99.001		
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999		
U	III	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000		

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				
RISCOSSIONI	(+)			
PAGAMENTI	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			
RESIDUI ATTIVI <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)			
RESIDUI PASSIVI	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata ⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾			
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾			
Fondo anticipazioni liquidità			
Fondo perdite società partecipate			
Fondo contezioso			
Fondo di garanzia debiti commerciali			
Fondo obiettivi di finanza pubblica			
Altri accantonamenti			
Totale parte accantonata (B)			
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
Totale parte vincolata (C)			
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾			
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					
	Totale Fondo anticipazioni liquidità					
	Fondo perdite società partecipate					
	Totale Fondo perdite società partecipate					
	Fondo contenzioso					
	Totale Fondo contenzioso					
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Fondo obiettivi di finanza pubblica					
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica					
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					
	Totale Altri accantonamenti					
Totale						

***IL 20°DM DI AGGIORNAMENTO
DEGLI ALLEGATI AL D.LGS 118 DEL 2011***

Art 1 comma 664 legge 199 del 2025

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo il comma 898 è inserito il seguente:

«898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898.

Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/2

9.2.16

A decorrere dal 2026, in attuazione dell'articolo 1, comma 898 bis della legge n. 145 del 2018, **gli enti locali in disavanzo possono derogare** ai limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018, **applicando al bilancio in corso di gestione (N) le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente (N-1) se, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (N-1), verificano positivamente:**

- a) il recupero della quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive dell'esercizio N-1;
- b) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O/2) dell'esercizio N-1, che evidenzia la formazione delle quote vincolate dell'avanzo di competenza di parte corrente alla fine del precedente esercizio (N-1);

Le quote vincolate dell'avanzo di competenza di parte corrente formatosi nel corso di un esercizio (N) sono **costituite dalle entrate accertate e imputate a tale esercizio (N), non impegnate con imputazione al medesimo esercizio (N) e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa del medesimo esercizio (N), e sono rappresentate contabilmente nell'allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto dell'esercizio (N).**

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/1

9.11.4

La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- **evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili.** Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018.

Salvo che il bilancio di previsione non sia approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente, la nota integrativa non dà evidenza dell'applicazione della deroga che consente agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 898-bis, della medesima legge n. 145 del 2018. Infatti, tale deroga è consentita solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/1

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

...

Nella colonna (b/1) di dettaglio “di cui parte corrente applicate in deroga ai limiti previsti per gli enti in disavanzo di amm. ex art. 1, c. 898-bis, legge n. 145/2018” sono indicate le quote dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio N-1 applicate al bilancio dell’esercizio N. La colonna è compilata solo dagli enti locali in disavanzo che, nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 9.2.16 dell’allegato 4/2, si sono avvalsi della facoltà di derogare ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, applicando al bilancio dell’esercizio N l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio N-1.

Le quote dell’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio N-1 sono individuate nell’allegato a/2, colonna h/1, del rendiconto N-1;

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/1

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Gli enti locali in disavanzo compilano la colonna di dettaglio (h/1) “di cui quota vincolata di parte corrente formatosi nell'esercizio N” indicando l'importo dell'avanzo vincolato di parte corrente che si è formato nell'esercizio (N), costituito dalle entrate accertate con imputazione a tale esercizio (N), non impegnate con imputazione al medesimo esercizio (N) e non accantonate nel fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa del medesimo esercizio (N). Il totale della colonna costituisce l'importo massimo della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio dell'esercizio N+1 in deroga al limite previsto dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 898-bis, della medesima legge n. 145 del 2018 e nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 9.2.16 dell'allegato 4/2. ...

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/1

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Segue

Gli enti locali che nel 2026 si avvalgono della facoltà di applicare al bilancio 2026 quote di avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2025, inseriscono nella relazione sulla gestione del rendiconto 2026 una tabella riferita all'esercizio precedente, articolata secondo lo schema delle colonne (h) e (h/1), che rappresenta le risorse vincolate al 31 dicembre 2025 e le relative quote vincolate di parte corrente formatesi nell'esercizio 2025;

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

(3) La colonna b/1 è compilata esclusivamente dagli enti locali. Il totale dell'importo della colonna b/1 non può essere superiore al totale dell'importo della colonna h/1 del medesimo prospetto allegato al rendiconto dell'esercizio precedente .

(4) Le colonne b1/e h/1 sono compilate La colonna h/1 è compilata esclusivamente dagli enti locali in disavanzo di amministrazione. Gli importi della colonna h/1 non possono essere superiore ai corrispondenti importi della colonna c).

FCDE
METODO ACCELERATO

4/2 FCDE metodo semplificato

a) Al paragrafo 3.3 dopo le parole “possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi” sono inserite le seguenti **“In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un’accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo”**

4/2 FCDE metodo accelerato

“3.3-bis In attuazione dell’articolo 1, comma 659 lettera a) della legge 30 dicembre 2025 n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione **facendo riferimento solo ai risultati dell’esercizio in cui:**

- **in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce;**
- **è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.**

4/2 FCDE metodo accelerato

“3.3-bis

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031.

È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell'assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026-2028.

Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all'applicazione del metodo ordinario di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti

4/2 FCDE metodo accelerato

“3.3-bis

A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell'assestamento

Ai fini dell'applicazione del metodo accelerato di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio X, è verificato con riferimento:

4/2 FCDE metodo semplificato

“3.3-bis

a) alla capacità di riscossione dell'esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:

incassi di competenza esercizio X

Accertamenti esercizio X.

b) alla capacità di riscossione dell'esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:

incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1

Accertamenti esercizio X-1

Esercizio finanziario

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)	APPLICAZIONE ART. 1, c. 659, L. 199/2025 (****) (e) solo città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
1000000	TOTALE TITOLO 1	0	0	0	#DIV/0!	

**** Nella colonna (e), indicare SI per le tipologie di entrata il cui FCDE è stato calcolato, anche se per solo una o più entrate della tipologia, applicando l'articolo 1, comma 659, della legge n. 199 del 2025.

4/1 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

9.9

La colonna (e) è compilata **solo** dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni **che hanno calcolato il FCDE di una o più entrate applicando il paragrafo 3.3-bis dell'allegato 4/2 al presente decreto**

In particolare, la colonna è compilata indicando “SI” per le tipologie di entrata il cui FCDE è stato calcolato, anche se per solo una o più entrate della tipologia, applicando il richiamato paragrafo 3.3-bis

***IL PROCESSO DI SPESA
DEI DEBITI COMMERCIALI***

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

Al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002, gli enti organizzano il procedimento di spesa seguendo le modalità di seguito indicate, **individuando con precisione, fin dalla fase della programmazione**, le attività e le tempistiche che lo compongono, e garantendo che la somma dei tempi delle attività sottoindicate da d) a g) sia non superiore complessivamente a 28 gg. (a 58 gg per le fatture del settore sanitario) **anche nei casi in cui gli enti ritengono opportuno rimodulare il processo di seguito definito, individuando tempistiche differenti.** Sono consentite scadenze superiori in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche, purché previste in forma scritta e, in ogni caso, non superiori al limite massimo di 60 giorni (articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231 del 2002).

Il procedimento di spesa dei debiti commerciali è così articolato:

- a) la programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso:
 - i. la definizione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e delle eventuali successive variazioni nel rispetto del paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1;
 - ii. la corretta quantificazione degli accantonamenti nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali (FGDC);
 - iii. l'elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024 o del programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria;

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

b) l'assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alle seguenti attività:

i. **la previa verifica**, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 per le regioni e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 per gli enti locali, **della coerenza dello stanziamento di cassa e dell'effettiva capacità di pagare la spesa**, tenendo conto della programmazione dei flussi finanziari prevista nel piano annuale dei flussi di cassa o del programma dei pagamenti;

ii. la comunicazione al fornitore delle informazioni relative all'impegno, al Codice identificativo di Gara (**CIG**) e al Codice unico di Progetto (**CUP**), da riportare in fattura tranne i casi di esclusione previsti dalla legge. Deve essere comunicato altresì il codice univoco dell'ufficio cui la fattura deve essere indirizzata (codice IPA). Nel caso di somministrazioni, forniture e prestazioni professionali la comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione (art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

c) la verifica della regolarità contributiva attraverso il costante monitoraggio della scadenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fornitore in occasione dell'affidamento, anche anticipatamente rispetto all'esecuzione della prestazione, al fine di disporre, ove possibile, di un valido documento in tempo utile a garantire il tempestivo pagamento delle fatture. Ad esempio, per i contratti a carattere continuativo con fatturazione periodica le richieste del DURC sono organizzate in modo tale da disporre, se possibile, costantemente di un DURC attivo.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

d) la ricezione e le successive attività di smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione delle fatture (tempi: 2-5 gg.), transitate dal Sistema di Interscambio (SDI) e ricevute attraverso un'apposita casella PEC o su software gestionale integrato con il SDI. Nella fase di ricezione, le fatture sono oggetto di una prima verifica, esclusivamente finalizzata a decidere se accettare o rifiutare la fattura medesima, con riferimento alle motivazioni di legittimo respingimento fra quelle definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132 (se la fattura elettronica è riferita ad una operazione posta in essere in favore dell'Ente, la presenza dei codici CIG e CUP e l'identificativo del provvedimento di impegno, ecc.).

Il rifiuto della fattura chiude il processo. Anticipare e/o duplicare in questa fase, i controlli relativi alle fasi successive non risponde a criteri di efficiente gestione del procedimento di spesa. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento, **l'Ente adotta tutte le possibili iniziative per evitare che la fattura sia accettata per decorrenza dei termini (decorsi 15 giorni senza rifiuto, le fatture si intendono accettate).**

Le fatture sono rese immediatamente consultabili all'Ufficio ordinante mediante un'attività di smistamento o, alternativamente, mediante l'accesso dell'Ufficio ordinante ad un cruscotto del software gestionale. **La fattura destinata per errore ad un ufficio dell'Ente è resa immediatamente disponibile all'ufficio competente e non può essere rifiutata**

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

L'Ente può abilitare più Uffici ordinanti a ricevere, direttamente e automaticamente, le fatture elettroniche effettuando in IPA l'associazione del servizio di fatturazione a più di una Unità organizzativa (UO) contraddistinta da un codice univoco.

e) la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (tempi: 10-15 gg), ai sensi dell'articolo 57 del presente decreto e dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. La procedura di predisposizione degli atti di liquidazione è tipicamente gestita con modalità informatiche

Sono preliminari alla redazione dell'atto di liquidazione le verifiche riguardanti la regolare consegna della merce/esecuzione del servizio/esecuzione dei lavori

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2, lett. d, **se è prevista una procedura di verifica di conformità e la data di ricezione della fattura è anteriore alla data di conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura per verifica di conformità nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato decreto, la verifica di conformità non può durare più di 30 gg. dalla data della consegna delle merci o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.**

Sono altresì preliminari, per le fatture che ne sono soggette, le verifiche riguardanti:

- la regolarità contributiva (DURC/Certificato cassa professionale/DURC di congruità);
- la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973). Se il procedimento di spesa adottato dall'ente prevede che tale verifica è effettuata nella fase successiva, l'attività può riguardare l'individuazione dell'assoggettabilità del pagamento alla verifica della regolarità fiscale;
- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136 del 2010) ivi inclusa l'indicazione della motivazione dell'esclusione per le spese che non richiedono l'assunzione di un CIG;
- gli obblighi inerenti Amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, D.lgs. n. 33 del 2013) dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

f) il controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici (tempi: 6-8 gg). Sono effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa, contabile, contributiva e fiscale degli atti di liquidazione emessi.

Per le fatture che ne sono soggette, i controlli riguardano la presenza negli atti di liquidazione dei riscontri circa l'avvenuta verifica effettuata nella fase precedente, relativamente a:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136 del 2010);
- il rispetto da parte della direzione competente degli obblighi inerenti Amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, D.lgs. n. 33 del 2013);
- la regolarità contributiva;
- la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973).

Se l'esito dei controlli è negativo e non consente l'emissione degli ordinativi informatici (OPI), si torna all'attività e) per l'emissione degli atti di liquidazione corretti.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

g) la trasmissione degli ordinativi al tesoriere (tempi: 2 gg.): gli ordini di pagamento (OPI) sono trasmessi al Tesoriere per il tramite di SIOPE+.

h) il pagamento: il Tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti. Ai sensi della Direttiva europea 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), i mandati sono ammessi al pagamento entro la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell'ordine.

Le tempistiche del processo di spesa riguardante i debiti sanitari sono definite tenendo conto del termine dei 60 giorni previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002.

Infine, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, per gli enti non soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024, **si segnala la “buona pratica” di istituire una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge**, ad esempio, attraverso interventi di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.). **La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell'ente, e negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.**

Gli enti soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024 sono tenuti all'istituzione di una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge.

AGGIORNAMENTI ALL'ALLEGATO 4/2 punto 5.2
IRAP

Al paragrafo 5.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- d.1) le parole “Pertanto, per la spesa corrente” sono sostituite dalle seguenti “Per la spesa corrente”;**
- d.2) le parole “contributivi ed erariali” sono sostituite dalle seguenti “previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, esclusa l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico,”;**
- d.3) dopo le parole “Tali modalità di registrazione sono adottate anche per” sono inserite le seguenti “l'IRAP a carico del quadro economico dell'intervento e per”;**
- d.4) dopo le parole “Tale quota del 20%”, le parole “è impegnata” sono sostituite dalle seguenti “e l'IRAP sono impegnate”;**

MAGGIORE FLESSIBILITA'
ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO LIBERO

9.2.12

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere **inoltre** utilizzata, **sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente,** per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.;

~~per il finanziamento di spese di investimento;~~

~~per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;~~

~~per l'estinzione anticipata dei prestiti.~~

ECCEZIONE
ALLA COSTITUZIONE DEL FPV

5.4.9 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA COMPETENZA FINANZIARIA

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 **per i contratti sotto soglia**, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, **le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:**

- a)** sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b)** è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

***TERMINE APPROVAZIONE
BILANCIO CONSOLIDATO***

Con il comma 647 della legge di bilancio 2026 viene infatti spostato dal 30 settembre al **31 ottobre, dell'anno successivo a quello di riferimento**, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, del Dlgs 118/2011.

Viene poi stabilito **l'obbligo di trasmissione del documento alla BDAP entro sette giorni dalla sua approvazione**. Con un periodo aggiunto all'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, si dispone che, con riferimento al bilancio consolidato, **la disciplina sanzionatoria** prevista (blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) **si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP**

***ATTENUAZIONE BLOCCO TRASFERIMENTI
IN CASO DI INADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI***

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali,

fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco

dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

SCARICATO DALLA BDAP IN FORMATO PDF

Le finalità della nuova procedura

La nuova procedura BDAP per
l'elaborazione del rendiconto della gestione in PDF
consente

- l'elaborazione dello schema di rendiconto conforme all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai successivi aggiornamenti
- di ottenere la certificazione che i controlli della BDAP sono stati superati con l'espressa indicazione sia nella copertina del file PDF sia in ciascun "piè di pagina" del documento contabile
- la perfetta corrispondenza tra il rendiconto formalmente approvato dagli enti e il documento contabile acquisito dalla BDAP

L'entrata a regime

A decorrere dal rendiconto 2025

solo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni

potranno avvalersi della nuova procedura BDAP che, sulla base dei dati inviati dall'ente, consente di predisporre e di acquisire il file in PDF, **del solo schema di rendiconto**, da sottoporre all'approvazione da parte organi competenti

Al momento, pertanto, non possono avvalersi della nuova procedura gli enti e gli organismi strumentali come anche i Consigli regionali, le Unioni di comuni e gli altri enti locali soggetti al d.lgs. n. 118 del 2011

Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio e gli altri allegati attualmente trasmessi alla BDAP in formato pdf continuano ad essere predisposti dai sistemi informativi degli enti

La nuova procedura BDAP per l'elaborazione e acquisizione del rendiconto della gestione in PDF

Per consentire agli enti di rispettare la nuova procedura sono state **predisposte e pubblicate chiare e dettagliate linee guida** che illustrano il corretto iter per l'invio alla BDAP del rendiconto approvato utilizzando il file PDF elaborato dalla BDAP

Gli enti che intendono avvalersi della nuova procedura sono tenuti a rispettare tale iter che prevede le seguenti fasi:

1) Registrazione alla BDAP, della decisione di avvalersi della procedura, attraverso una nuova funzione denominata «UTILIZZO PDF PER APPROVAZIONE RENDICONTO»

La nuova procedura BDAP per l'elaborazione e acquisizione del rendiconto della gestione in PDF

2) Trasmissione alla BDAP dei dati, xbrl, del rendiconto con stato di approvazione «preconsuntivo»

La trasmissione delle istanze per l'invio dei dati xbrl del rendiconto, da parte dell'ente che si avvale della nuova procedura, deve essere effettuata con le stesse modalità previste per l'invio del rendiconto alla BDAP con le modalità ordinarie

3) Verifica, da parte dell'ente, delle segnalazioni della BDAP riguardanti eventuali errori e un successivo invio, sempre con stato di approvazione «preconsuntivo», dopo la correzione di tali eventuali errori

4) Acquisizione del file PDF riguardante il rendiconto elaborato dalla BDAP (down load)

Il PDF viene prodotto dalla BDAP utilizzando l'apposito pulsante, presente per i soli enti che hanno effettuato la registrazione, nella funzione INTERROGAZIONE PROSPETTI DOCUMENTI CONTABILI attivando l'icona VISUALIZZA PROSPETTI

La nuova procedura BDAP per l'elaborazione e acquisizione del rendiconto della gestione in PDF

5) Approvazione del pdf da parte organi competenti

L'ente è tenuto ad utilizzare **sempre il PDF, scaricato dalla BDAP**, nell'iter previsto per l'approvazione del rendiconto

Tutti gli organi di competenza previsti, pertanto, riceveranno e approveranno il PDF scaricato dalla BDAP

6) Comunicazione alla BDAP dell'avanzamento dell'iter di approvazione del rendiconto, esclusivamente modificando, di volta in volta, gli stati di approvazione senza inviare nuovamente il documento

La copertina e i piè di pagina del rendiconto in PDF

SDB trasmesso con controlli NON superati

“Generato dalla BDAP - Bilanci Armonizzati sulla base dei dati trasmessi dall'ente”

SDB trasmesso con controlli superati, DCA assente

“Generato dalla BDAP - Bilanci Armonizzati sulla base dei dati trasmessi dall'ente. Il documento ha superato i controlli BDAP previsti con riferimento all'esercizio XXXX per gli SDB. I DCA non sono stati ancora trasmessi”

SDB trasmesso, DCA trasmesso e controlli fra SDB E DCA non ancora elaborati

“Generato dalla BDAP - Bilanci Armonizzati sulla base dei dati trasmessi dall'ente. Il documento ha superato i controlli BDAP previsti con riferimento all'esercizio XXXX per gli SDB. I DCA non sono stati ancora verificati”

La copertina e i piè di pagina del rendiconto in PDF

- ❑ **SDB presente con controlli superati, DCA presente, controlli di coerenza fra SDB e DCA NON superati**
“Generato dalla BDAP - Bilanci Armonizzati sulla base dei dati trasmessi dall'ente”

- ❑ **SDB presente con controlli superati, DCA presente, controlli di coerenza fra SDB e DCA superati**
“Generato dalla BDAP - Bilanci Armonizzati sulla base dei dati trasmessi dall'ente. Il documento ha superato TUTTI i controlli BDAP previsti con riferimento all'esercizio XXXX”

La copertina e i piè di pagina del rendiconto in PDF

Poiché tale risultato è possibile solo se l'ente ha trasmesso sia gli schemi di bilancio sia i dati contabili analitici le linee guida invitano gli enti ad inviare prima i DCA e poi gli schemi di bilancio per consentire alla BDAP di effettuare anche i controlli di coerenza

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Paola Mariani